



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.i

Prot. n. 202000167/of - Circ. n.104
Belluno, 07/04/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: Legge 21/2020: Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Cari colleghe e colleghi,

si informa che è stato convertito in legge (all. 1) il decreto sulla riduzione del cuneo fiscale (D.L. 3/2020) varato dal Governo.

Il provvedimento, che introduce misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro, entra in vigore il 5 aprile 2020.

L'intervento si articola in **un trattamento integrativo del reddito e in una detrazione dall'imposta lorda**, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

In particolare, l'articolo 1 dispone, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, **il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati**, sempre ch  l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo spettante viene determinato in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020.

I sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potr  essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.

Il successivo articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spettante ai titolari dei medesimi redditi da considerare ai fini del trattamento integrativo di cui all'articolo 1.

La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1   luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

L'articolo 3 abroga, a decorrere dal 1° luglio 2020, il cosiddetto bonus 80 euro (di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR).

In sostanza, **per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro, il bonus è riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 100 euro al mese, mentre per i redditi superiori, e fino a 40.000 euro, è invece riconosciuta una nuova detrazione fiscale.**

La platea dei beneficiari, tra lavoratori dipendenti privati e pubblici, aumenta così di 4,3 milioni, passando da 11,7 milioni che percepiscono il bonus 80 euro a 16 milioni.

L'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri e individua le relative coperture

Allegati 1

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

